

Newsletter n. 25 del 9 Luglio 2016

1. RAEE - Pubblicato il decreto che stabilisce le regole per il ritiro "uno contro zero"

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2016, il **Decreto 31 maggio 2016, n. 121**, recante "Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49".

Il presente decreto disciplina le modalità semplificate per il **ritiro gratuito**, da parte dei distributori, dei rifiuti **di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni** (al di sotto dei 25 cm), **provenienti dai nuclei domestici** e conferiti dagli utilizzatori finali, **senza obbligo di acquisto** di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in particolare definisce:

- a) le **procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni** da parte degli utilizzatori finali;
- b) i **requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro** all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
- c) i **requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare** alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
- d) i **requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni** dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.

Dall'entrata in vigore del provvedimento (**22 luglio 2016**) chi vorrà smaltire un piccolo elettrodomestico, come una lampada o un telefonino, potrà portarlo in un grande negozio: ai gestori dell'esercizio commerciale il compito di smaltirlo a norma di legge.

La normativa proposta trova un precedente specifico ed un criterio ispiratore nel **decreto 8 marzo 2010, n. 65**, riguardante, però, il ritiro da parte dei distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il criterio dell' **"uno contro uno"**, a differenza, perciò, del criterio previsto nel regolamento in questione, che è quello dell' **"uno contro zero"**.

Il decreto, secondo quanto stabilito all'art. 2, si applica nei confronti dei distributori dei:

- a) **distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq**, obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 49 del 2014 ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell' "uno contro zero";
- b) **distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq** che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell' "uno contro zero";
- c) **distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza**, comprese la televendita e la vendita elettronica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 49 del 2014 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell' "uno contro zero".

Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici **diversi da quelli di piccolissime dimensioni** restano disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 49 del 2014 e dal decreto ministeriale n. 65 del 2010.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i **RAEE professionali**, diversi quindi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

I distributori **possono rifiutare il ritiro di un RAEE** di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 49 del 2014.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale e dei suoi allegati clicca qui.](#)

2. RAEE - Fissate le tariffe per la copertura degli oneri di gestione - Versamento entro il 30 settembre di ogni anno

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016, il **Decreto 17 giugno 2016, recante "Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche"**.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilisce le tariffe per la **copertura degli oneri derivanti dalle seguenti attività:**

- a) **monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata** dei RAEE, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 49/2014 e **monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE**, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 49/2014 (**ALLEGATO 1**);
- b) **tenuta del Registro nazionale** dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 49/2014 (**ALLEGATO 2**);
- c) **funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo**, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 49/2014 e **funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE**, di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 49/2014 (**ALLEGATO 3**).

Le tariffe dovute per le attività indicate si articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la copertura economica degli oneri previsti.

I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una **quota fissa annua pari a euro 10,00 cadauno**, indipendentemente dalla relativa quota di mercato.

I produttori di AEE sono, altresì, tenuti al versamento di una **quota variabile** calcolata come differenza tra l'ammontare totale degli oneri previsti, al netto della componente a carico dei produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi produttori.

La quota variabile viene ripartita tra i produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni annuali rese ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno.

Le tariffe dovute dai produttori di AEE sono calcolate annualmente e pubblicate nell'area riservata del sito www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno.

I produttori di AEE dovranno provvedere al pagamento delle tariffe per la copertura degli oneri **entro il 30 settembre di ogni anno**, mediante versamento al Capo di entrata 32 - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero dell'Economia e delle Finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

Sul sito www.registroaee.it sono resi disponibili i **facsimile dei modelli da utilizzare per il versamento** nonché gli ulteriori sistemi telematici di pagamento.

La ricevuta di versamento dell'importo viene trasmessa dal produttore di AEE al Registro nazionale dei produttori contestualmente all'invio della comunicazione annuale.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e dei suoi tre allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al registro nazionale dei produttori di AEE clicca qui.](#)

3. Pubblicata la LEGGE EUROPEA 2015-2016

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016, la **Legge 7 luglio 2016, n. 122**, recante **"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016"**.

La Legge europea si compone di **37 articoli** suddivisi in **9 Capi**, riferiti a specifiche materie.

Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire **16 procedure avviate dalla Commissione europea** nei confronti dell'Italia, tra cui **4 procedure di infrazione**, **10 casi pre-contenzioso** (EU Pilot) e **una procedura di cooperazione** in materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti di Stato.

La legge provvede, inoltre, all'attuazione di 3 direttive e di una decisione.

- **direttiva 2014/86/UE** e **direttiva (UE) 2015/121** concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (art. 26);

- **direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio del 10 novembre 2015**, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (art. 28);

- **decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009**, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (art. 25).

Segnaliamo **alcune novità introdotte dalla legge europea**.

Al Capo I, in materia di **libera circolazione delle merci**, l'articolo 1 (*Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*) introduce due novità:

1) Con la modifica del comma 4 dell'art. 1 della legge 13 gennaio 2013, n. 9 (c.d. "Legge Salva Olio"), l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo deve essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

2) Con la modifica dell'art. 7 della citata legge 13 gennaio 2013, n. 9:

- viene **eliminata l'indicazione in etichetta della data di imbottigliamento** (ricordiamo che la L. n. 9/2013 imponeva al massimo 18 mesi dal momento dell'imbottigliamento), sostituita da una generica definizione «da consumare preferibilmente entro...», che consente la vendita dell'olio d'oliva con un termine di conservazione superiore all'attuale anno e mezzo previsto dalla normativa italiana;

- diventa **obbligatorio inserire sull'etichetta l'annata di produzione dell'olio, solo nel caso in cui il 100% dell'olio sia stato prodotto in una singola annata**.

In altre parole se su una etichetta troverò scritto annata 2016 sarò certo che l'olio è stato prodotto nell'ultima annata; se la dicitura sarà assente allora l'olio contenuto nel recipiente è certamente stato ottenuto in annate diverse.

Al Capo II, in materia di **libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento**, l'articolo 5 prevede la eliminazione dell'obbligo per le **Società Organismi di Attestazione (SOA)**, che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere **la sede legale** in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una **sede nel territorio della Repubblica**.

Al Capo III, in materia di **giustizia e sicurezza**, l'articolo 10 (*Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri*) prevede che venga riconosciuta, al figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante, la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive; al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari **anche prima del raggiungimento del quattordicesimo anno di età**, valido fino al compimento della maggiore età.

Al Capo VI, in materia di **occupazione**, l'articolo 30 interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di **subentro di un nuovo appaltatore**, riformulando il comma 3 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003: «*L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda*».

Pertanto, è esclusa la fattispecie del trasferimento di azienda, o di parte d'azienda, nei casi di acquisizione di personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, solo qualora:

- **il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa;**

- **siano presenti di elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa.**

LINK:

[Per scaricare il testo della legge europea 2015-2016 clicca qui.](#)

4. PROPRIETA' INDUSTRIALI - Diritti e tasse tramite modello F24 - Soppressi i modelli di bollettino di conto corrente postale

I versamenti dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative relativi ai titoli di proprietà industriale – a decorrere dal 5 luglio 2016 – dovranno essere effettuati tramite modello F24, in luogo dell'utilizzo del bollettino di conto corrente postale.

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2016**, l'Agenzia ha finalmente disposto la soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali intestati all'Agenzia, dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative sui titoli di proprietà industriale.

Bisogna, infatti, ricordare che già con i **decreti del 22 marzo 2013** e del **3 ottobre 2014**, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva previsto che i versamenti dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative relativi ai titoli di proprietà industriale dovessero essere effettuati **tramite modello F24**, in luogo dell'utilizzo del bollettino di conto corrente postale, secondo le modalità che sarebbero dovute essere stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con **provvedimento del 20 novembre 2014** sono state definite anche le modalità per l'effettuazione di predetti versamenti, prevedendo, in particolare, l'utilizzo del modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" e del modello "*F24 Enti pubblici*".

Solo ora l'Agenzia delle Entrate ha deciso, d'intesa con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di emanare il provvedimento che finalmente ha decretato la cancellazione del desueto metodo di pagamento attraverso i modelli di bollettino di conto corrente postale.

Con l'occasione, rottamata anche la versione bilingue italiano-sloveno dello stesso bollettino.

Ricordiamo, infine, che, per consentire il versamento, esclusivamente tramite il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*", con **risoluzione n. 11 del 29 gennaio 2015**, l'Agenzia delle Entrate ha anche istituito i seguenti **codici tributo** da indicare nel modello F24:

- "**C300**" denominato "*Brevetti e Disegni - Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi*";
- "**C301**" denominato "*Annualità Convalida Brevetto Europeo*";
- "**C302**" denominato "*Marchio - Primo Deposito, Rinnovo*".

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 11/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del 20 novembre 2014 clicca qui.](#)

5. AL VIA LA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA - Due nuove circolari del Ministero dell'Interno sulle modalità di rilascio - Determinato anche l'importo del corrispettivo dovuto dal richiedente

Tre provvedimenti ha recentemente interessato la **nuova carta di identità elettronica (CIE)**: il **decreto interministeriale 26 maggio 2016** e **due circolari del Ministero dell'Interno**.

1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il **Decreto 25 maggio 2016**, recante "*Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43*".

L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica, a titolo di rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento, è stato determinato in **euro 16,79** (euro 13,76 + IVA); a questo corrispettivo **vanno poi aggiunti i diritti fissi e di segreteria** (ove previsti), che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza.

2) Il Ministero dell'Interno ha poi emanato due circolari: la **circolare n. 10 del 10 giugno 2016, Prot. 0001410**, con la quale vengono fornite le prime indicazioni ai 199 Comuni scelti per rilasciare la Nuova Carta di Identità Elettronica, prevista dal D.L. n. 78 del 2015 e la **circolare n. 11 del 4 luglio 2016, Prot. 0001538**, con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE.

Ricordiamo che l'art. 10, comma 3, del D.L. n. 78/2015 recante "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*", convertito dalla L. n. 125/2015, ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato (DDU) ed ha introdotto la **nuova Carta di Identità Elettronica (CIE)** con funzioni di identificazione del cittadino. L'entrata in operatività della nuova Carta d'identità elettronica **sostituisce la vecchia CIE di cui al decreto ministeriale 8 novembre 2007**.

La **circolare n. 10/2016**, oltre a fornire le prime indicazioni ai Comuni scelti per rilasciare la Nuova Carta di Identità Elettronica (CIE), prevista dal D.L. n. 78 del 2015, riporta, all'Allegato 2, l'elenco dei **199 Comuni che, a decorrere dal 4 luglio 2016, inizieranno ad emettere la CIE**.

Al fine di consentire l'emissione della CIE nei 199 Comuni individuati, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha dato incarico al proprio fornitore di installare le postazioni di lavoro in conformità al piano di avvio e di organizzare corsi di formazione per il personale addetto.

Previsto, a riguardo, un **portale istituzionale delle CIE**, all'interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della carta.

La **circolare n. 11/2016** fornisce ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE, con particolare riferimento al decreto del 25 maggio 2016 che ha determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova Carta d'identità elettronica (CIE), fornendo ai Comuni direttive sulle modalità di riversamento dello stesso nelle casse dello Stato, da effettuare "**entro il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese**".

A seguito del calendario previsto nella Circolare n. 10 del 2016, vi sono alcuni comuni che potranno continuare ad emettere la vecchia CIE anche dopo il 4 luglio e fino a quando non sarà operativa negli stessi comuni la nuova CIE.

In proposito, il Ministero ricorda che al **rilascio della vecchia CIE** si applica il decreto prezzi del 22 aprile 2008 che stabilisce il corrispettivo di **20,00 euro** a ristoro delle spese statali.

In questa prima fase di avvio di emissione della nuova CIE, anche al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dai comuni, per evitare disservizi ai cittadini e consentire una adeguata campagna informativa su modalità e tempi di rilascio del nuovo documento, il Ministero dell'Interno ha ritenuto di non escludere, la possibilità di rilasciare in via temporanea **anche la carta d'identità in formato cartaceo**. Tuttavia, lo stesso Ministero raccomanda ai Comuni di **adottare ogni utile iniziativa idonea ad assicurare il rilascio della nuova CIE in via prioritaria e prevalente**, al fine di consentire la diffusione del nuovo documento d'identità, previsto dalla recente normativa, che presenta caratteristiche di elevata tecnologia in conformità agli standard europei.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei tre provvedimenti citati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al nuovo portale dedicato alla CIE clicca qui.](#)

6. MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Versamento del Fondo di garanzia entro il 31 luglio

Con **decreto del 21 giugno 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2016, il contributo annuale da versare, da parte degli aderenti, al **Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione**.

Tale contributo è fissato, per l'anno 2016, nella misura dello **0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2015**.

I versamenti di cui sopra devono essere effettuati **entro il 31 luglio 2016**.

Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2015.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. MERCATO UNICO DEI PRODOTTI - La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica

Il 1° luglio 2016 la Commissione europea ha aperto una consultazione per valutare le disposizioni sulla vigilanza del Mercato unico introdotte dal **Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008**, e le azioni volte a migliorare l'applicazione delle norme sul Mercato unico e sulla conformità dei prodotti.

Questa iniziativa fa parte della **strategia per il Mercato unico di beni e servizi**, adottata dalla Commissione nell'ottobre del 2015 e volta a sbloccare le potenzialità del Mercato unico.

La consultazione mira a raccogliere le opinioni degli stakeholder sulla rilevanza, le ragioni e le conseguenze della non conformità di certi prodotti che entrano nel Mercato unico, le opzioni possibili per affrontare il problema, l'impatto di queste opzioni e i possibili benefici delle azioni proposte.

Inoltre, la Commissione **intende valutare se gli obblighi in materia di vigilanza del mercato e controlli dei prodotti**, contenuti nel Capo III del Regolamento CE n. 765/2008, **siano efficaci, efficienti, rilevanti e coerenti**.

In particolare, il **questionario** di consultazione, accompagnato da un *background document*, è diviso in **cinque parti**: una parte relativa alla conformità dei prodotti nel Mercato unico e all'effetto dissuasivo dei meccanismi esistenti; e quattro parti opzionali riguardanti:

- *l'assistenza in materia di conformità negli Stati membri e a livello UE,*
- *i mezzi per dimostrare la conformità alle regole da parte delle imprese,*

- la vigilanza di mercato transfrontaliera all'interno dell'UE,
- la vigilanza di mercato per i prodotti importati da Paesi non UE.

La consultazione, aperta fino al **31 ottobre 2016**, è rivolta a tutte le parti interessate e, in particolare, alle **autorità nazionali di vigilanza del Mercato e alle organizzazioni e rappresentanti delle imprese.**

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento CE 765/2008 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento e per accedere al questionario clicca qui.](#)

8. STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE - Niente limiti ai B&B gestiti in forma non imprenditoriale - Sentenza del TAR del Lazio

La Regione non può limitare l'esercizio dell'attività di case vacanze e bed&breakfast anche se questi sono aperti da chi non fa impresa, perché così facendo limita la libera concorrenza.

È quanto ha stabilito il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Prima Sezione Territoriale, Sentenza 13 giugno 2016, n. 6755**, accogliendo il ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), che si era opposta al nuovo Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8, recante la nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, pubblicato nel BURL n. 73 del 10 settembre 2015, n. 73 e presentato a pochi mesi dall'inizio del Giubileo.

La norma recava **misure limitative dell'attività ricettizia extralberghiera a vantaggio di quella alberghiera**. In particolare, il regolamento imponeva, secondo l'Antitrust, *"una serie di sue criticità, legate all'introduzione o all'inasprimento di requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, idonei a tradursi in un'ingiustificata limitazione dell'accesso e dell'esercizio di tale attività, limitando l'operatività delle strutture e subordinandone l'accesso al mercato al rispetto di vincoli di natura dimensionale, in contrasto con i principi di libera concorrenza e i correlati principi di parità di trattamento e non discriminazione"*.

Nel dettaglio, il regolamento imponeva a case vacanza e bed&breakfast, gestiti entrambi in forma non imprenditoriale, **periodi di chiusura obbligatoria** rispettivamente di 100 e 120/90 giorni a seguito di valutazioni legate al fabbisogno economico, attribuendo a Roma Capitale il potere di individuare zone del proprio territorio da destinare all'apertura di ostelli per evitare una eccessiva concentrazione di strutture in determinate zone urbane. E non solo. Il Regolamento imponeva, inoltre, alle case vacanza **contratti di affitto della durata minima non inferiore a tre giorni oltre a vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi.**

L'Autorità rilevava, infatti, come tali disposizioni integrassero **specifiche violazioni dei principi concorrenziali** nella misura in cui **limitavano l'accesso alla ricettività extralberghiera e ne rendevano più difficile l'esercizio, senza effettive e correlate esigenze di interesse generale.**

Il Giudice amministrativo, nell'accogliere il ricorso dell'Antitrust, ha affermato l'illegittimità del regolamento giudicandolo diretto ad ostacolare l'esercizio di un'attività economica fondamentale per il settore turistico, oltre ad essere in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento.

Inoltre, il TAR Lazio ha sottolineato che non vi sono ragioni valide per porre a case vacanze e B&B la distinzione tra esercizio imprenditoriale e non imprenditoriale (che si traduce poi in discriminazione), motivata da esigenze di *"ordine e chiarezza"*, in particolare, nel settore tributario.

Di conseguenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha **annullato il regolamento regionale n. 8 del 7 agosto 2015 (Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), limitatamente agli articoli: 3 (Periodi di chiusura), per intero; 6 (Hostel o Ostelli), limitatamente al comma 2; 7 (Case e Appartamenti per Vacanze) limitatamente a: lettera a) del comma 2, comma 3, comma 4; 9 (Bed and Breakfast) limitatamente a: comma 1, lettera a) del comma 3; 18 (Disposizioni transitorie), per intero.**

Pertanto - come comunicato con apposita **circolare dell'Agenzia Regionale del Turismo del 20 giugno 2016, Prot. 325648** inviata agli Uffici SUAP e SUAR della Regione Lazio - **dal 14 giugno 2016**, data di comunicazione della pubblicazione della suddetta sentenza, le disposizioni sopra richiamate non sono più applicabili.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 6755/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della segnalazione dell'AGCOM del 28 dicembre 2015 AS1239 clicca qui.](#)

9. EQUITALIA - Nuovo portale e una nuova App a disposizione degli utenti - Al via "Equiclick"

Dal 4 luglio 2016 è disponibile sugli store di Android, Apple e Microsoft la nuova App di Equitalia denominata "**Equiclick**". Si tratta di un nuovo strumento digitale che esordisce insieme al portale web del Gruppo e che si inserisce nel progetto più ampio voluto dall'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini per rendere più diretto il rapporto con i cittadini, migliorare le procedure e offrire servizi più semplici e moderni.

Equiclick permette di avere sempre sotto controllo la propria situazione, pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione e individuare lo sportello più vicino.

E' un nuovo servizio utile anche per risolvere criticità di carattere informativo, soprattutto per quegli strumenti di autotutela che le norme prevedono per il contribuente e che spesso sono poco noti.

La nuova App si compone di **due aree: una del tutto open** e si entra senza autenticazione, l'altra, invece, **riservata** dove è necessario avere delle credenziali personali.

Senza autenticazione, si possono:

- effettuare il pagamento con carta di credito e prepagata del bollettino Rav allegato alle cartelle e agli avvisi;
- trovare lo sportello di Equitalia più vicino a te.

I **servizi con autenticazione**, invece, riguardano la consultazione delle proprie informazioni personali e necessitano dell'inserimento del **nome utente** (codice fiscale) e della **password** e del **pin** forniti da Agenzia delle entrate.

Entrando nell'area riservata, si possono:

- controllare la tua situazione e verificare se hai debiti in sospeso;
- pagare on line i documenti;
- ottenere subito la rateizzazione di una o più cartelle per debiti inferiori a 50 mila euro;
- chiedere di sospendere la riscossione nel caso in cui ritieni di non dover pagare gli importi richiesti.

Insieme all'App diventa ancora più digitale Equitalia con il nuovo www.gruppoequitalia.it, da sito web a portale. Il design rinnovato e in versione per smartphone e tablet segue le linee guida per i siti delle pubbliche amministrazioni dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), il portale è strutturato per rendere intuitiva la navigazione e trovare la soluzione velocemente.

Anche sul portale è possibile **verificare in tempo reale la propria situazione**, la presenza di provvedimenti o procedure (sgravi, fermi, ipoteche, etc.), **pagare i debiti** e **sospendere la riscossione** nei casi previsti dalla legge. Anche qui è attivo il nuovo servizio che consente di ottenere direttamente online la **rateizzazione dei debiti fino a 50 mila euro**.

LINK:

[Per accedere al nuovo portale di Equitalia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il video - tutorial da YouTube clicca qui.](#)

10. A ottobre la 25a Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero - Aperte le iscrizioni alla partecipazione

La 25^a Convention delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, organizzata in forma congiunta dalle Camere di Commercio di Bolzano e Trento e da Assocamerestero, sarà ospitata - **dal giorno 22 al giorno 25 ottobre 2016** - nella splendida cornice di Riva del Garda (Centro Congressi - Parco Lido).

Gli imprenditori ed i professionisti italiani, interessati ai mercati esteri e all'internazionalizzazione, avranno modo di partecipare al convegno e agli incontri bilaterali.

Nell'area "*btomatch*" è possibile iscriversi al Convegno e partecipare alle due giornate di lavori sessione pubblica: lunedì **24 ottobre**, dedicato al ruolo dei territori nella promozione del Made in Italy, e martedì **25 ottobre**, dedicato agli incontri bilaterali con i rappresentanti delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.

Sarà possibile prenotare on line degli incontri con i rappresentanti delle Camere di Commercio estere aggiungendo una descrizione dettagliata della propria impresa od organizzazione, dei prodotti e/o servizi che si intendono offrire.

Si possono richiedere al massimo 6 incontri (3 per la sessione mattutina e 3 per quella del pomeriggio).

Partecipare è importante perché ti permette di:

- conoscere i servizi che le Camere di Commercio Italiane all'Estero mettono a disposizione del sistema imprenditoriale italiano;
- avere informazioni e notizie da alcuni dei mercati emergenti più interessanti;
- presentare i tuoi prodotti e servizi;
- verificare le opportunità per il tuo business;

- ottenere le informazioni che stavi cercando per poter organizzare la tua promozione all'estero:
- costruire un network di esperti e contatti in Paesi strategici per lo sviluppo della tua azienda.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)



11. SITI WEB REGIONI E COMUNI - On line le linee guida di design

Nell'ambito del percorso intrapreso dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) verso la definizione di servizi online più semplici e orientati alle esigenze dei cittadini sono state pubblicate le **"Linee guida di design per Regioni e Comuni"** che hanno l'obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la pubblica amministrazione.

Elaborate da AgID e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le linee guida sono finalizzate a semplificare l'accesso ai servizi, la fruizione delle informazioni e il dialogo tra utente e pubblica amministrazione.

Dopo le amministrazioni centrali che hanno risposto positivamente recependo i principi espressi su design.italia.it, anche Comuni e Regioni hanno ora a disposizione gli elementi progettuali e tecnici per la creazione di siti istituzionali chiari e semplici da usare

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 4 AL 9 LUGLIO 2016)**

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 9 giugno 2016: Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2016 - Suppl. Ord. n. 25).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 17 giugno 2016: Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 16 giugno 2016: Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto 22 dicembre 2015: Realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro contemporanei. (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Agenzia per l'Italia Digitale - Circolare 24 giugno 2016, n.2: Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione» previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 31 maggio 2016, n. 121: Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Legge 7 luglio 2016, n. 122: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 21 giugno 2016: Fissazione, per l'anno 2016, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA *I provvedimenti scelti per voi* **(DAL 4 AL 9 LUGLIO 2016)**

1) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1102 della Commissione del 5 luglio 2016, recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 182/55 del 7 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 183/59 del 8 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu, ma il grande **Steve Jobs** la pensava così:*

**Diventare l'uomo più ricco del cimitero
non ha importanza per me.
Quello che conta sul serio
è poter dire tutte le sere
di avere fatto qualcosa di meraviglioso.**

BUONA GIORNATA !

*Lo staff di TuttoCamere.it
augura a tutti
serene vacanze!!*